



# **Ministero dei Trasporti**

CAPITANERIA DI PORTO  
CROTONE

**ORDINANZA N°\_18\_/2008**

## **SBARCO TONNO ROSSO (Thunnus Thynnus)**

*Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Crotone*

- VISTA** la legge n° 963 del 14 luglio 1965, come modificata dal D. Lgs. n° 153 del 26 maggio 2004;
- VISTO** il D.P.R. n° 1968 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il regolamento (CE) n° 2807/83 recante le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli stati membri;
- VISTO** il regolamento (CE) n° 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO** il regolamento (CE) n° 1559/2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n° 520/2007;
- VISTA** la "Circolare sul tonno rosso: campagna di pesca 2008" datata 19/03/2008 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con cui sono stati forniti ulteriori elementi circa l'applicazione degli obblighi normativi comunitari relativi alla cattura del tonno rosso, nonché la lista dei porti designati giusta art. 14 del regolamento (CE) 1559/2007;
- RITENUTO** necessario ed opportuno emanare disposizioni per una corretta ed efficiente applicazione di quanto disposto dal regolamento (CE) 1559/2007 in merito all'eventuale sbarco/trasbordo del pescato di tonno rosso da parte delle unità da pesca autorizzate che dovessero approdare nei porti designati ricadenti sotto la giurisdizione del Compartimento marittimo di Crotone;

**ORDINA**

**Articolo 1**  
**Definizioni**

Ai fini della presente ordinanza valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n° 1559/2007 del 17 dicembre 2007 che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte;

## **Articolo 2** **Porti designati**

1. Le operazioni di sbarco/trasbordo del tonno rosso, nell'ambito del Compartimento marittimo di Crotone, possono aver luogo esclusivamente presso le banchine dei porti designati sulla scorta della lista allegata alla "Circolare sul tonno rosso: campagna di pesca 2008", datata 19/03/2008, della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Nel Compartimento marittimo di Crotone i porti designati sono:

**Crotone:** banchina di Riva, spezzato di Riva e molo Foraneo (come da planimetria di cui all'Allegato n°1);

**Corigliano Calabro:** dalla banchina n° 2 alla banchina n° 7, fatta eccezione per un tratto della banchina n° 5 (come da planimetria di cui all'Allegato n° 2 ) riservata al naviglio.

2. Il Comandante del porto può consentire, occasionalmente e qualora ritenuto necessario per impedimenti di varia natura, lo sbarco/trasbordo del pescato di tonno rosso presso altra banchina del porto stesso in deroga al punto 1 del medesimo articolo.

3. Negli altri porti ricadenti sotto la giurisdizione del Compartimento Marittimo di Crotone, ad esclusione dei porti espressamente richiamati dal punto 1 del presente articolo, è fatto assoluto divieto di effettuare sbarco/trasbordo di tonno rosso;

4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai pescherecci che hanno accidentalmente effettuato catture del tonno rosso. Le **catture accidentali** non possono in alcun modo eccedere il limite massimo di 750 Kg per unità da pesca, come previsto dall'art. 4 del D.M. 27/07/2000, e non possono, comunque, superare l'8% del pescato (percentuale da calcolarsi sia sul peso del pescato che sul numero totale di esemplari catturati).

## **Art. 3** **Adempimenti relativi allo sbarco**

Il comandante dell'unità da pesca, o suo rappresentante, che ha catturato tonno rosso, **anche se accidentalmente**, e che intende effettuare lo sbarco del pescato in uno dei porti designati di cui sopra, ha l'obbligo di notificare preventivamente all'Autorità marittima competente, con almeno 4 (quattro) ore di anticipo:

- a) orario di previsto arrivo in porto (OPA);
- b) il quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
- c) la zona di cattura (coordinate geografiche in latitudine e longitudine).

## **Art. 4** **Adempimenti relativi al trasbordo**

1. E' vietato il trasbordo in mare , fatta eccezione per le grandi tonniere con palangari operanti in conformità alla raccomandazione 2005 [06] dell'ICCAT, nella sua versione modificata.

2. Il trasbordo di tonno rosso può essere effettuato esclusivamente in uno dei porti designati, da parte di pescherecci autorizzati alla cattura del tonno rosso in virtù di permesso di pesca speciale e previa autorizzazione al trasbordo rilasciata dallo Stato membro di bandiera del peschereccio.

3. Il comandante del **peschereccio ricevente** (nave da pesca o nave officina), o suo rappresentante, ha l'obbligo di notificare preventivamente all'Autorità marittima competente, con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo dall'arrivo in porto:

- a) orario di previsto arrivo in porto (OPA);
- b) il quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
- c) la zona di cattura (coordinate geografiche in latitudine e longitudine);
- d) nome e numero di iscrizione ICCAT del peschereccio ricevente e consegnatario del pescato di tonno rosso.
- e) il quantitativo, espresso in tonnellate, di tonno rosso da trasbordare.

4. Prima dell'inizio delle operazioni di trasbordo il comandante del **peschereccio che consegna** il tonno rosso deve trasmettere al proprio stato di bandiera (Autorità marittima dei porti designati per i pescherecci battenti bandiera italiana):

- a) il porto designato in cui avviene il trasbordo;
- b) data del trasbordo;
- c) la zona in cui sono state effettuate le catture (coordinate geografiche in latitudine e longitudine);
- d) quantitativo, espresso in tonnellate, di tonno rosso da trasbordare;
- e) nome, numero di iscrizione e bandiera della nave ricevente e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.

## **Art. 5** **Pesca sportiva**

1. Eventuali manifestazioni/gare di pesca sportiva del tonno rosso dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima.

2. Nel caso di cattura di tonno rosso, il responsabile della manifestazione/gara suddetta dovrà comunicare alla Direzione Generale di cui al punto 1 del presente articolo ed alla Capitaneria di porto di Crotone il numero di esemplari catturati, il peso e la zona/posizione in cui è avvenuta la cattura.

3. E' vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva, salvo per fini caritativi giusta art. 11 punto 2 Regolamento CE 1559/2007.

## **Art. 6** **Pesca ricreativa**

1. Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare.

2. Nell'ipotesi di cattura accidentale di esemplari di tonno rosso nell'ambito di pesca ricreativa, i dati della cattura in parola dovranno essere comunicati alla Capitaneria di porto di Crotone che provvederà, immediatamente, a trasmetterli alla Direzione Generale di cui all'art. 5 punto 1.

3. E' vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa, salvo per fini caritativi giusta art. 10 punto 2 Regolamento CE 1559/2007.

**Art. 7**  
**Sanzioni e disposizioni finali**

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ovvero non sia richiamato da altre disposizioni di legge, saranno puniti a norma degli:

- a) artt. 15, 17, 24, 25, 26 e 27 della Legge 963/1965 in violazioni della disciplina sulla pesca marittima;
- b) artt. 1193 e 1194 del Codice della Navigazione per inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo;
- c) Legge 283/62 per violazioni in materia sanitaria durante il ciclo di produzione e commercializzazione dei prodotti ittici;
- d) art. 2 del D.M. 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni ed art. 18 del D. Lgs. 109/92 e successive modifiche per violazioni in materia di etichettatura dei prodotti ittici;
- e) art. 1174 del Codice della Navigazione per inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall'Autorità Marittima ed, ove ricorra, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'Albo di questa Capitaneria di porto.

Crotone, 13/05/2008

F.to IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Arturo FARAONE